



**COMUNE DI VALLE LOMELLINA
PROVINCIA DI PAVIA**

Prot. n. 3119

ORDINANZA SINDACALE N. 7 DEL 8/07/2026

OGGETTO: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED IN PARTICOLARE DALLE ZANZARE

IL SINDACO

VISTA l'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante "Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025", a oggi ancora in vigore e prorogato al 31-12-2026;

VISTA la DGR n. XII/5589 del 30/12/2025, relativa agli indirizzi di programmazione del SSR, che conferma anche per l'anno 2026 la centralità delle azioni di prevenzione e controllo delle arbovirosi nell'ambito delle strategie di sanità pubblica;

VISTA la Circolare Ministeriale del 28/04/2026 avente ad oggetto "ARBOVIROSI – stagione vettoriale 2026. Prevenzione, sorveglianza ed interventi in risposta alla circolazione delle arbovirosi oggetto di sorveglianza del Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi, PNA 2020-2025" e in particolare gli interventi descritti all'interno dell'Obiettivo 4 "Informare e sensibilizzare la popolazione sul rischio legato alle arbovirosi, incentivando l'uso di buone pratiche per limitare la proliferazione dei vettori";

VISTA la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara comune (*Culex pipiens*) e della zanzara tigre (*Aedes albopictus*) in quanto anche sul territorio nazionale si sono manifestati casi di malattie trasmesse da zanzare e di febbre di Chikungunia, West Nile, Dengue, Zika che hanno rappresentato situazioni di emergenza sanitaria direttamente collegabili alle zanzare;

RAVVISATA l'esigenza di attivare urgenti misure di prevenzione su tutto il territorio comunale esposto alla possibilità di propagazione delle larve delle suddette zanzare in particolare durante il periodo di maggiore attività vettoriale (fino al 30 novembre) e pertanto anche su aree private, in quanto gli interventi adulticidi risultano spesso inefficaci e di breve durata;

RILEVATO che le larve di zanzara si sviluppano in acque stagnanti o a lento deflusso ove le zanzare depongono le uova, quali tombini e caditoie, griglie di scarico e pozzetti di raccolta delle acque di



COMUNE DI VALLE LOMELLINA PROVINCIA DI PAVIA

scarico e delle acque meteoriche, barattoli, lattine, sottovasi di fiori, bacinelle, depositi e contenitori per l'irrigazione degli orti, dei fiori ed annaffiatoi e che l'intervento principale di prevenzione consiste nell'eliminazione dei depositi temporanei di acqua stagnante e nella rimozione dei focolai larvali mediante adeguati trattamenti larvicidi;

ATTESA la mancanza di un'adeguata disciplina vigente che consenta di affrontare con mezzi tipici ed ordinari il fenomeno suddetto e considerata la necessità di disporre di misure straordinarie mirate al contenimento dei focolai che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, altre attività produttive che possono dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale;

VISTI:

- il R.D. 27 luglio 1934, n.1265,
- la L. 23/12/78 n. 833,
- il D.Lgs 18 agosto 2000 n.267;
- il Regolamento Locale di Igiene della Regione Lombardia;
- il Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020 -2025;

RICHIAMATO l'art. 50, comma 3, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, e s.m.i. ed accertati pertanto i propri poteri;

ORDINA

a tutta la cittadinanza di mettere in atto misure preventive per la lotta alla diffusione delle zanzare sul territorio comunale, nel periodo compreso tra la data di pubblicazione della presente ed il 30 novembre 2026, ed in particolare:

AI SOGGETTI GESTORI, RESPONSABILI O CHE COMUNQUE NE ABBIANO L'EFFETTIVA DISPONIBILITÀ, DI AREE STRUTTURATE CON SISTEMI DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE (PRIVATI CITTADINI, AMMINISTRATORI DI CONDOMINI, SOCIETÀ CONDUTTRICI DI AZIENDE ED EDIFICI, ECC.), DI PROVVEDERE A QUANTO SEGUE:

1. evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensioni nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
2. procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro



COMUNE DI VALLE LOMELLINA PROVINCIA DI PAVIA

sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini; non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappole inserite nel sistema regionale di monitoraggio dell'infestazione;

3. trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetto di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti dev'essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato dopo ogni pioggia. In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;

4. tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti, sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;

5. provvedere nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive, al taglio periodico dell'erba.

AI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI GESTORI, RESPONSABILI O COMUNQUE NE ABBIANO L'EFFETTIVA DISPONIBILITÀ DI SCARPATE FERROVIARIE, SCARPATE E CIGLI STRADALI, CORSI D'ACQUA, AREE INCOLTE DIMESSE, DI:

1. mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolta d'acqua stagnanti.

A TUTTI I CONDUTTORI DI ORTI:

1. di privilegiare annaffiature dirette tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
2. di sistemare tutti i contenitori ed altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
3. di chiudere con coperchi a tenuta o con rete a zanzariera fissata e ben tesa gli eventuali recipienti, serbatoi o bidoni di acqua.
4. di eliminare eventuali rifiuti per eliminare la presenza di eventuali contenitori con conseguente ristagno di acqua, drenaggio, canalizzazione.



COMUNE DI VALLE LOMELLINA PROVINCIA DI PAVIA

AI PROPRIETARI E RESPONSABILI DI DEPOSITI ED ATTIVITÀ INDUSTRIALI, ARTIGIANALI E COMMERCIALI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ DI ROTTAMAZIONE ED IN GENERE DI STOCCAGGIO DI MATERIALI DI RECUPERO:

1. di adottare tutti i provvedimenti efficaci ad evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte di acqua, quali ad esempio lo stoccaggio di materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe ed avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia ed altri;
2. di assicurare, nei riguardi di materiali stoccati all'aperto per i quali siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, periodici trattamenti di disinfestazione di potenziali focolai larvali da praticare in particolare entro 5 (cinque) giorni da ogni precipitazione atmosferica;

AI GESTORI DI DEPOSITI, ANCHE TEMPORANEI, DI COPERTONI PER ATTIVITÀ DI RIPARAZIONE, RIGENERAZIONE E VENDITA ED AI DETENTORI DI COPERTONI IN GENERE:

1. di stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi; a tal fine i copertoni possono essere disposti a piramide e coperti con teli impermeabili ben fissati. Il trattamento sui cumuli di copertoni stoccati all'aperto deve essere eseguito entro 3-4 giorni da ogni pioggia consistente (a partire dai 3 mm). Si possono impiegare principi attivi di sintesi ad azione larvicida/adulticida distribuiti, a seconda delle dimensioni dei cumuli, con macchine nebulizzatrici oppure con nebulizzatori di tipo "dorsale";
2. di ridurre al minimo i tempi di stoccaggio dei copertoni fuori uso, per evitare accumuli difficilmente gestibili sotto l'aspetto igienico – sanitario;
3. di provvedere alla disinfestazione dell'acqua contenuta nei copertoni qualora non siano ritenute applicabili le prescrizioni di cui sopra;
4. di non consegnare copertoni contenenti acqua alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione.

ALL'INTERNO DEI CIMITERI,

qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida, al posto dell'acqua. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto.



COMUNE DI VALLE LOMELLINA PROVINCIA DI PAVIA

AI RESPONSABILI DEI CANTIERI:

1. di evitare raccolte idriche in bidoni ed altri contenitori, qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi devono essere dotati di copertura oppure devono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
2. di sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte con accumulo d'acqua;
3. provvedere in caso di sospensione dell'attività del cantiere alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte con accumulo di acque meteoriche.

COMUNICA

- AI DESTINATARI DELLA PRESENTE ORDINANZA DI PRIVILEGIARE METODI DI DISINFESTAZIONE BIOLOGICI IN ALTERNATIVA ALL'USO DI SOSTANZE CHIMICHE AL FINE DI LIMITARE L'IMPATTO AMBIENTALE DELLE PROCEDURE DI CONTENIMENTO DEGLI INSETTI.
- che è possibile reperire informazioni approfondite sull'argomento sul sito web dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) al seguente indirizzo:

<https://www.ats-pavia.it/misure-prevenzione-e-lotta-contenimento-zanzare-ed-contrasto-alle-arbovirosi>

VIETA

- PRODURRE O MANTENERE RISTAGNI D'ACQUA SIA SUL SUOLO PUBBLICO CHE SU QUELLO PRIVATO, NONCHE' POZZI, POZZETTI FOGNARI, CISTERNE, RECIPIENTI CONTENENTI CON RACCOLTE DI ACQUE PERMANENTI SENZA UNA DIFESA CHE IMPEDISCA LO SVILUPPO DI ZANZARE E SENZA SOTTOPORLI A PERIODICI INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE

AVVERTE

che l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis "sanzioni amministrative" del D. Lgs 18 agosto 2000 n.267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali) così come indicata nei Regolamenti Comunali vigenti al momento dell'applicazione della suddetta sanzione.

DISPONE

CHE:

- la presente Ordinanza Sindacale venga pubblicata all'Albo Pretorio, nonché sul sito internet del Comune e trasmessa al Comando di Polizia Locale oltre che all'ATS Pavia - Dipartimento di Igiene e



**COMUNE DI VALLE LOMELLINA
PROVINCIA DI PAVIA**

Prevenzione Sanitaria – SC Igiene e Sanità Pubblica – Salute Ambiente – Viale Indipendenza 3 - Pavia
per gli adempimenti di competenza;

- la presente ordinanza ha validità nel periodo compreso tra la data di pubblicazione della stessa ed il 30 novembre 2026, con riserva di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di rilevanti scostamenti termici dalla norma in relazione ai cambiamenti climatici in corso.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare il presente provvedimento.

La forza pubblica e il Corpo di Polizia Locale sono preposti al controllo ed osservanza della presente ordinanza;

DISPONE ALTRESI'

che in presenza di casi sospetti od accertati di Chikungunya/Dengue o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati.

INFORMA

che ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 07/08/1990, n. 241, si rende noto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R., ai sensi del codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 02/07/2010, n. 104, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla stessa data.

Valle Lomellina, li 08/07/2026

IL SINDACO

Dott. Bertassi Roberto

